

L'interruzione volontaria di gravidanza in Francia. Verso la definitiva costituzionalizzazione del diritto all'aborto?

Marta Fasan*

ABORTION RIGHTS IN FRANCE. TOWARDS A FINAL CONSTITUTIONALISATION OF THE RIGHT TO ABORTION?

ABSTRACT: In the last years, abortion has been one of the most discussed topics within the political, social and constitutional debate. The recent legal actions realized in this field, most notably the *Dobbs v. Jackson* judgment, show how women's right to self-determine on their reproductive choices is still vulnerable and needs to be properly protected. The present paper aims at analyzing the French regulatory model on abortion rights and examining how the last legislative acts in this field are strengthening the right to abortion and its protection from a constitutional perspective.

KEYWORDS: Abortion rights; constitutionalism; self-determination; France; *Dobbs v. Jackson*

ABSTRACT: Il tema dell'aborto si è trovato al centro del dibattito politico, sociale e costituzionalistico negli ultimi anni. Le novità normative introdotte in questa materia, tra cui spicca quanto accaduto con la sentenza *Dobbs v. Jackson*, dimostrano quanto il diritto della donna di autodeterminarsi liberamente nelle scelte procreative sia ancora fragile e necessiti di essere tutelato in modo più efficace. Il presente contributo si propone di analizzare il modello di disciplina francese in tema di IVG e di esaminare come le recenti modifiche normative vadano nella direzione di rafforzare il diritto all'aborto e la sua tutela dal punto di vista costituzionale.

PAROLE CHIAVE: Interruzione volontaria di gravidanza; costituzionalismo; autodeterminazione; Francia; *Dobbs v. Jackson*

SOMMARIO: 1. La disciplina del diritto all'aborto alla luce delle tendenze normative contemporanee – 2. La disciplina dell'aborto in Francia. La *loi Veil* e la depenalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza – 3. La disciplina dell'aborto in Francia. L'evoluzione della *loi Veil* e la garanzia di un più ampio accesso all'interruzione volontaria di gravidanza – 4. La disciplina dell'aborto in Francia. La *loi n° 2022-295* per una maggiore effettività del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza – 5. Il ruolo del costituzionalismo contemporaneo nella tutela del diritto all'aborto. Spunti di riflessione alla luce della *proposition de loi constitutionnelle n° 293* e della sentenza *Dobbs v. Jackson*.

* *Assegnista di ricerca, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento. Mail: marta.fasan@unitn.it. Contributo sottoposto a referaggio anonimo.*

1. La disciplina del diritto all'aborto alla luce delle tendenze normative contemporanee

Negli ultimi anni la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza (d'ora in poi anche IVG) è stata più che mai al centro del dibattito costituzionalistico di numerosi ordinamenti giuridici. Gli interventi normativi realizzati nel periodo più recente hanno evidenziato come in diversi Stati si stiano verificando cambiamenti rivoluzionari nel contesto dell'IVG, rimarcando come il diritto della donna di autodeterminarsi nelle scelte di natura riproduttiva, seppur sempre in una dinamica di bilanciamento tra gli interessi in gioco¹, rappresenti ancora oggi terreno fertile per battaglie ideologiche mai completamente sopite². In particolare, secondo una lettura in chiave comparata, se da un lato si sta assistendo alla legalizzazione dell'aborto in ordinamenti che da sempre avevano scelto di privilegiare un approccio restrittivo nel riconoscere il diritto della donna ad inter-

¹ Nel contesto della *Western Legal Tradition* la disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza rappresenta l'espressione dell'applicazione delle tecniche di bilanciamento dei diritti, sia da parte del potere legislativo che da parte della giustizia costituzionale, dei soggetti coinvolti. Così, ad esempio, in Italia, con la sentenza 27/1975 prima e con la legge 194/1978 poi, si garantisce non solo la tutela del diritto alla salute, fisica e psichica, della donna in riferimento al proseguimento della gravidanza, ma anche la protezione della vita prenatale, prevedendo limiti più stringenti alla possibilità di abortire con l'avanzare della gravidanza. Allo stesso modo negli Stati Uniti, nel quadro giuridico delineato dalle sentenze *Roe v. Wade* e *Planned Parenthood v. Casey*, il diritto della donna ad autodeterminarsi dal punto di vista riproduttivo può essere limitato dal potere statale nell'interesse a tutelare la vita prenatale, soprattutto con l'avvicinarsi della condizione di *viability* del feto. Quelli descritti non sono, però, gli unici interessi meritevoli di bilanciamento all'interno della disciplina dell'IVG. Gli ordinamenti menzionati a titolo paradigmatico, e così anche molti altri all'interno della *Western Legal Tradition*, prevedono per i professionisti sanitari la possibilità di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza qualora la realizzazione dell'IVG vada contro i loro convincimenti personali e morali. In questo modo, nel meccanismo di bilanciamento dei diritti entra in gioco la necessità di tutelare adeguatamente il diritto dei professionisti sanitari ad esercitare la propria libertà di astenersi dalla realizzazione di azioni contrarie al proprio credo religioso o ai propri principi di coscienza, tutelando la libertà di manifestazione del pensiero e di religione di queste persone. In generale su questi aspetti cfr. M. D'AMICO, *Una parità disambigua*, Milano, 2020, 149 ss. Come si avrà modo di osservare e approfondire nei prossimi paragrafi, anche l'ordinamento francese nel disciplinare l'interruzione volontaria di gravidanza ha realizzato un bilanciamento tra questi tre interessi in gioco, seppure con le ultime riforme realizzate in materia si sia cercato di dare nuovo equilibrio al rapporto tra gli stessi.

² Questo tema è trattato, *ex multis*, in M. D'AMICO, *op. cit.*, 149 ss.; L. BUSATTA, *Diritti individuali e intervento pubblico nell'interruzione volontaria di gravidanza: percorsi e soluzioni per la gestione del dibattito in una prospettiva comparata*, in M. D'AMICO, B. LIBERALI (a cura di), *Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative e prospettive future*, Napoli, 2016, 151 ss.; M. ZIEGLER, *After Roe. The Lost History of the Abortion Debate*, Cambridge (MA) – Londra, 2015, xiii ss.; A. DI MARTINO, *Donne, aborto e Costituzione negli Stati Uniti d'America: sviluppi dell'ultimo triennio*, in *Nomos*, 2, 2022, 1 ss. In questo contributo l'autrice evidenzia come dagli anni '70 il tema dell'aborto e del riconoscimento di un relativo diritto individuale abbia rappresentato, negli Stati Uniti e in Europa, uno dei temi cardine del femminismo di seconda ondata, in quanto espressione della nota locuzione "il personale è politico" e dimostrazione dell'esistenza di un imprescindibile nesso tra autodeterminazione individuale e azione e partecipazione politica delle donne. Anche in L. BUSATTA, *Quanto vincola un precedente? La Corte Suprema degli Stati Uniti torna sull'aborto*, in *DPCE online*, 3, 2020, 4453 ss., l'autrice ribadisce come, soprattutto in riferimento alla realtà statunitense, il tema dell'interruzione volontaria di gravidanza rappresenti uno dei paradigmi dei conflitti di opinioni e di valori che caratterizzano la società statunitense. Il ruolo polarizzante dell'aborto all'interno della società e, soprattutto, della politica statunitense è sottolineato anche in S. MANCINI, *Il canarino nella miniera del liberalismo: i diritti riproduttivi nell'America di Trump*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2021, 259 ss.

rompere la gravidanza³, dall'altro lato si osservano tendenze del tutto opposte in realtà giuridiche in cui la libertà di abortire legittimamente e in modo sicuro poteva considerarsi pienamente tutelata nella dimensione costituzionale. Questo è quanto accaduto negli Stati Uniti con la sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, con cui la Corte Suprema, nel realizzare l'*overruling* delle precedenti decisioni *Roe* e *Casey*, ha negato il fondamento costituzionale del diritto all'aborto, lasciando le donne statunitensi prive della tutela precedentemente riconosciuta a livello federale e rimettendo la disciplina in materia di interruzione volontaria di gravidanza alla discrezionalità dei singoli Stati federati⁴. L'intervento normativo statunitense, che senza dubbio risulta essere il più significativo degli ultimi anni in materia di aborto per la portata dell'inversione di tendenza realizzata, non costituisce però un esempio isolato. Sempre all'interno di un approccio giuridico volto a limitare l'accesso e la

³ All'interno di questa dimensione, in cui viene adottata una nuova tendenza normativa più permissiva in materia di aborto, si collocano, a titolo esemplificativo, i casi dell'Irlanda, San Marino, Messico, Colombia e Argentina. In Irlanda, con il referendum costituzionale del 25 maggio 2018 è stato abrogato l'VIII emendamento della Costituzione irlandese che tutelava il diritto alla vita del feto e che per molti anni aveva reso l'Irlanda uno degli ordinamenti giuridici europei più restrittivi nella disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza. In seguito a ciò, il Parlamento irlandese ha adottato l'*Health (Regulation of Termination of Pregnancy) Bill 2018*, modificando la previgente disciplina dell'aborto e fissando le condizioni per l'accesso a tale pratica. Similmente al caso irlandese, anche nello Stato di San Marino la scelta di legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza è arrivata a seguito della consultazione referendaria del 26 settembre 2021, in cui la depenalizzazione dell'aborto è stata approvata con il 77% dei voti favorevoli e che, un anno più tardi, ha portato all'adozione della prima legge in materia di IVG. Diversamente da questi primi due esempi, in Messico la legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza è avvenuta grazie all'intervento della Corte costituzionale che, nel settembre 2021, ha dichiarato l'incostituzionalità di tutte le norme che, sia a livello federale che statale, criminalizzano l'aborto. Anche in Colombia, nel febbraio 2022, la Corte costituzionale ha riqualificato il reato di aborto volontario, stabilendo che l'interruzione volontaria di gravidanza non costituisce un reato quando viene realizzata entro la ventiquattresima settimana, o senza limiti di tempo nei casi che erano già previsti dalla legge. In Argentina, invece, la depenalizzazione dell'aborto si è realizzata ad opera del Legislatore, che con la legge n. 2610 del 2020 ha reso legittimo l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza fino alla quattordicesima settimana e anche al di fuori dei casi di pericolo per la vita della donna e di violenza sessuale. Per un commento agli interventi normativi qui descritti cfr. L. BUSATTA, C.M. REALE, *The Celtic Tiger al referendum: l'Irlanda verso una nuova stagione di tutela costituzionale dei diritti?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4, 2018, 1223-1242; A. BARAGGIA, *La regolamentazione dell'aborto in Irlanda: quale lezione per le democrazie polarizzate?*, in *Nomos*, 2, 2022, 1-17; L. POLI, *Il diritto internazionale come "motore" del biodiritto e l'emersione di un "biodiritto internazionale"*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 2, 2019, 291 ss.; M. BARLETTA, *La scelta della Corte costituzionale colombiana di depenalizzare l'aborto entro la ventiquattresima settimana e la sua rilevanza rispetto ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2022, 437-448; A. BRIGO, M. SOUZA, *Legalizzazione e depenalizzazione sociale dell'aborto in America Latina: un'analisi comparata tra Brasile e Argentina*, in *Nomos*, 2, 2022, 1-21.

⁴ Per un commento al contenuto e alle conseguenze di questa sentenza, oltre alla lettura dei contributi ad essa dedicati all'interno di questa Special Issue, si rimanda, *ex multis*, a S. PENASA, *People have the power! E i corpi e le biografie delle donne? I diversi livelli di rilievo della sentenza Dobbs della Corte Suprema USA*, in *DPCE online*, 3, 2022, 1609-1617; E. GRANDE, *Dobbs e le allarmanti preoccupazioni di un overruling politico in tema di aborto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 15, 2022, 73-87; A. DI MARTINO, *op. cit.*, 17 ss.; L. FABIANO, *Tanto tuonò che piovve: l'aborto, la polarizzazione politica e la crisi democratica nell'esperienza federale statunitense*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2022, 5-66; G. SORRENTI, *Corte Suprema, Dobbs v. Jackson: fra tradizionalismo ed evoluzione dei diritti*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2022, 610-614; J.L. GROSSMAN, *The End of Roe v. Wade*, in *VERDICT*, 29 giugno 2022, in <https://verdict.justia.com/2022/06/29/the-end-of-roe-v-wade> (ultima consultazione 09/01/2023).

realizzazione delle pratiche abortive si inseriscono, infatti, anche la Polonia e l'Ungheria. Nel primo caso, la sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 22 ottobre 2020, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4a (1)(2) della legge 7 gennaio del 1993 sulla pianificazione familiare, sulla tutela del feto umano e sulle condizioni di ammissibilità dell'interruzione volontaria di gravidanza⁵, ha reso legittimo l'aborto solo nei casi in cui la gravidanza comporti un pericolo per la vita o per la salute della donna o qualora ci sia il sospetto che la gravidanza sia il risultato di un atto criminoso, rendendo così ancora più restrittiva una legge che già limitava fortemente la possibilità di accedere all'IVG⁶. Nel secondo caso, invece, la realizzazione dell'aborto, già messo fortemente in discussione dalla modifica della Legge fondamentale ungherese del 2011, è stata resa più complessa dall'adozione del decreto ministeriale del 12 settembre 2022, il quale stabilisce per la donna l'obbligo di ascoltare il battito fetale prima di poter procedere all'interruzione della gravidanza, con l'obiettivo di dissuadere le donne dalla scelta di abortire⁷.

In questo contesto giuridico, in cui la garanzia di un effettivo esercizio del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza appare più che mai fragile e mutevole di fronte alle istanze promosse da alcune espressioni del potere politico, la posizione assunta dall'ordinamento francese in tema di aborto risulta di particolare interesse. Nell'ultimo anno la Francia ha adottato e promosso due interventi normativi volti a rafforzare l'effettività e la tutela del diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza, ampliando la portata garantista di una disciplina che già assicurava un adeguato livello di protezione, anche al fine di scongiurare quanto accaduto soprattutto negli Stati Uniti.

Il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzare i recenti interventi normativi realizzati in Francia in tema di aborto, andando ad analizzare il loro ruolo nella definizione e nell'evoluzione del mo-

⁵ Nello specifico, la disposizione dichiarata incostituzionale consentiva alle donne polacche di accedere all'IVG anche nel caso in cui gli esami prenatali o altre condizioni di natura medica indicassero l'alta probabilità della presenza di una grave e irreversibile malformazione fetale o di una malattia incurabile tali da minacciare la vita stessa del feto. Secondo il Tribunale costituzionale, una decisione in tal senso risulta giustificata dalla necessità di garantire un'adeguata tutela alla dignità umana e alla vita del feto rispetto a considerazioni e a decisioni di natura eugenetica. Il testo in inglese della massima della sentenza è disponibile al sito <https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy> (ultima consultazione 09/01/2023).

⁶ Per un commento alla disciplina dell'aborto in Polonia cfr. J. SAWICKI, *Il divieto quasi totale dell'aborto in Polonia: una disputa ideologica senza fine*, in *Nomos*, 2, 2022, 1-16; M. KLOPOCKA-JASINSKA, *Quaderni costituzionali*, 1, 2021, 199-202; L. LEO, *Fuori dallo scacchiere europeo: l'adesione polacca al modello statunitense in materia di aborto*, in *Ambientediritto.it*, 3, 2022, 252-272; P. DE PASQUALE, *Il diritto di aborto... o l'aborto di un diritto?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2022, VII ss.; M. BUCHOLC, *Abortion Law and Human Rights in Poland: The Closing of the Jurisprudential Horizon*, in *Hague Journal on the Rule of Law*, 1, 2022, 73-99.

⁷ In riferimento alla riforma ungherese in materia di IVG si veda P. DE PASQUALE, *op. cit.*, VII ss.; O. DYER, *Hungary requires doctors to present women with fetal vital signs before abortion*, in *BMJ*, 20 settembre 2022. L'introduzione di limiti e di condizionamenti nell'accesso all'aborto legati alla presenza del battito fetale ha rappresentato un elemento caratteristico dei più recenti interventi legislativi realizzati a livello statale all'interno degli Stati Uniti. Su questo aspetto, e in particolare sul *Texas Heartbeat Act* del 2021 e sulla decisione della Corte Suprema che lo ha interessato si veda M.C. ERRIGO, *The most dangerous branch? La Corte Suprema e il Texas Heartbeat Act*, in *Consulta Online*, 3, 2021, 1046; L. FABIANO, *op. cit.*, 30 ss.; R. BIZZARI, *La Corte Suprema torna sul tema dell'aborto. Riflessioni a margine di Whole Woman's Health v. Jackson*, in *federalismi.it*, 12, 2022, 1-13. Sempre in riferimento a questo tema, si permetta un rinvio a M. FASAN, *Il ruolo della Corte Suprema nel dialogo tra diritto e politica. Considerazioni sul diritto all'aborto nell'ordinamento statunitense*, in *DPCE online*, 4, 2021, 4465-4478.

dello di disciplina adottato in questa materia. L'attenzione, poi, sarà posta sul ruolo del diritto costituzionale nella tutela del diritto all'aborto, elaborando alcune prime riflessioni dal confronto tra l'esperienza francese e quella statunitense alla luce della *proposition de loi constitutionnelle n° 293* e della sentenza *Dobbs v. Jackson*.

2. La disciplina dell'aborto in Francia. La *loi Veil* e la depenalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza

La legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza in Francia risale al 1975 quando, con l'adozione della *loi n° 75-17 du 17 janvier 1975* (detta anche *loi Veil*, in onore della Ministra proponente), fu per la prima volta depenalizzato il reato di aborto previsto dal *Code pénal* dell'epoca⁸. Nonostante sia ricordata per la natura fortemente istituzionale⁹, l'adozione della *loi Veil* fu senza dubbio agevolata dalle proteste e dalle istanze dei movimenti femministi che, nel rivendicare la libertà sessuale e l'autodeterminazione procreativa delle donne, misero in luce la concreta inapplicabilità del reato d'aborto¹⁰, spingendo il Governo francese ad intervenire a riguardo¹¹. Di fronte alle necessità di accogliere le istanze femministe, di assicurare l'ordine sociale e la sicurezza sanitaria e di assecondare anche le richieste dei partiti più conservativi, fu elaborata e approvata una legge di compromes-

⁸ Nello specifico, l'art. 317 del *Code pénal* prevedeva la pena della reclusione e dell'ammenda per chiunque si sottoponesse, praticasse o contribuisse alla realizzazione di un aborto, fissando la pena aggiuntiva dell'interdizione dall'esercizio della professione per i medici responsabili delle condotte indicate.

⁹ Questa visione è fortemente criticata in E. DESMOULINS, *L'anniversaire de la loi Veil, ou la commémoration d'une histoire sans lutte*, in *Nouvelles Questions Féministes*, 2, 2015, 116-118. In questo contributo, l'autrice evidenzia come nell'esaminare e nel ricordare la storia della nascita di questa legge spesso non venga fatta menzione dell'importante ruolo svolto dai movimenti sociali nel portare all'interno del dibattito pubblico i temi dell'aborto, della contraccezione e della sessualità, portando le istituzioni a riflettere sulla necessità di intervenire dal punto di vista normativo in materia di IVG.

¹⁰ Tra i numerosi fatti che segnarono la necessità a livello sociale di legalizzare e regolare l'aborto, due risultarono particolarmente significativi. Il primo fu la realizzazione del "*Manifeste des 343*" e del "*Manifeste des 331*", due petizioni in cui 343 donne e 331 medici dichiararono, rispettivamente, di aver abortito e di aver praticato interruzioni volontarie di gravidanza nel corso degli anni, rendendo così pubbliche le loro condotte ed esponendosi alle relative conseguenze penali. Il secondo fatto rilevante fu, invece, il processo di Bobigny, durante il quale fu evidente che in Francia il reato d'aborto non era più concretamente applicabile. Nello specifico, il processo vedeva imputate una ragazza di sedici anni, la madre e tre sue colleghe, la prima responsabile di aver abortito a seguito di una violenza sessuale e le altre di averla aiutata in tale azione. Nella sentenza finale, la giovane sedicenne fu assolta mentre alle altre donne coinvolte fu concessa la sospensione della pena. In riferimento a questi eventi e, in generale, sul ruolo che le istanze dei movimenti sociali ebbero nell'introduzione della *loi Veil* cfr. E. DESMOULINS, *op. cit.*, 116-118; L. MARGUET, *Les lois sur l'avortement (1975-2013): une autonomie procréative en trompe-l'œil?*, in *La Revue des droits de l'homme*, 5, 2014, 3 ss. Ulteriori informazioni sul percorso storico, sociale e giuridico che ha portato all'adozione di questa legge si veda ASSEMBLÉE NATIONALE, *40ème anniversaire de la loi sur l'IVG*, in <http://bit.ly/3lorLxt> (ultima consultazione 10/01/2023).

¹¹ Questo aspetto è sottolineato in M. MATHIEU, *L'avortement en France: du droit formel aux limites concrètes à l'autonomie des femmes*, in *Droit et Société*, 111, 2022, 337-355. In particolare, l'autrice evidenzia come il Governo francese decise di intervenire e depenalizzare il reato di aborto alla luce della necessità di ristabilire l'ordine sociale sugli aspetti relativi all'IVG, evitare un'eccessiva radicalizzazione dei movimenti femministi e riuscire a garantire la realizzazione dell'IVG in condizioni di sicurezza per la salute delle donne.

so¹², in cui l'interruzione volontaria di gravidanza diventava legittima, inquadrandone la realizzazione all'interno dell'ambito medico¹³, a condizione che restasse un atto di natura eccezionale e non di tipo contraccettivo¹⁴. La legge, infatti, sospendeva l'applicazione delle norme penali rilevanti solo nei casi in cui l'aborto fosse stato realizzato nel rispetto di specifiche condizioni. Nello specifico, l'IVG¹⁵ doveva essere praticata obbligatoriamente da un medico, entro il termine di dieci settimane dall'inizio della gravidanza, all'interno di una struttura sanitaria convenzionata e solo nei casi in cui la donna dichiarasse uno stato di necessità per procedere in tal senso. Il medico, quindi, aveva il dovere di informare la donna di tutti i rischi connessi all'interruzione volontaria di gravidanza e di fornirle un dossier contenente tutte le informazioni rilevanti per prendere una decisione. La donna, dopo questo iniziale incontro informativo, poteva accedere all'aborto solo dopo aver prestato il proprio consenso scritto, il quale, però, poteva essere rilasciato solo dopo la realizzazione di due consulti specialistici, uno di natura medica e uno di tipo psico-sociale, e che doveva essere riconfermato dopo un periodo di riflessione pari ad una settimana¹⁶. Inoltre, la *loi Veil* attribuiva ai medici un *droit de réserve*, cioè una specifica clausola di coscienza per l'IVG in base alla quale il personale sanitario poteva legittimamente rifiutarsi di svolgere le pratiche abortive¹⁷.

¹² La natura compromissoria della *loi Veil* si sostanzia, ad esempio, nella scelta di riconoscere la necessità di tutelare l'essere umano fin dal momento dell'inizio della vita, nella decisione di medicalizzare tutte le procedure legate all'IVG, nella previsione di una specifica clausola di coscienza per l'interruzione volontaria di gravidanza e nella fissazione di specifici requisiti e procedure per consentire la realizzazione dell'aborto. Sul punto cfr. M. MATHIEU, *op. cit.*, 337-355.

¹³ La scelta di medicalizzare le procedure di IVG fu aspramente criticata da alcuni movimenti femministi dell'epoca. Ad esempio, le appartenenti al movimento MLAC (*Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception*) continuarono la realizzazione di aborti clandestini, nonostante fosse già entrata in vigore la *loi Veil*. Tale decisione fu determinata dalla volontà di rifiutare di usufruire di un servizio interamente medicalizzato, considerato uno strumento di controllo sociale da esercitare sulle donne, e dalla necessità di sopperire alle numerose carenze ancora presenti malgrado la legalizzazione dell'IVG. Su questi aspetti si veda L. RUAULT, *La circulation transnationale du self-help féministe: acte 2 des luttes pour l'avortement libre?*, in *Critique internationale*, 1, 2016, 37-54.

¹⁴ Questo aspetto è chiaramente evidenziato nel testo stesso della *loi Veil*, laddove all'art. 1 si prevede «*La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi*». Il testo originale della *loi Veil* è disponibile al sito <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00000700230> (ultima consultazione 16/01/2023). L'eccezionalità dell'aborto e la sua estraneità alla categoria dei metodi contraccettivi era stato ribadito anche dalla stessa Simone Veil nel discorso con cui presentò la legge all'*Assemblée nationale* il 26 novembre 1974. Il testo del discorso è disponibile al sito <http://bit.ly/3lr21An> (ultima consultazione 16/01/2023). Sul punto si veda anche S. DIVAY, *L'IVG: un droit concédé encore à conquérir*, in *Travail, genre et sociétés*, 1, 2003, 197-222.

¹⁵ È opportuno sottolineare che la *loi Veil* prevede anche la possibilità che venga realizzato l'aborto terapeutico. Secondo la *Section II* della legge, l'IVG per motivi terapeutici può essere realizzata in qualsiasi momento qualora due medici attestino che il proseguimento della gravidanza comporti un grave rischio per la salute della donna o che esista una forte probabilità che il feto sia affetto da una patologia molto grave e considerata incurabile al momento della diagnosi.

¹⁶ Per una ricostruzione della disciplina prevista dalla *loi Veil* e dei suoi contenuti cfr. M. MATHIEU, *op. cit.*, 337-355; L. MARGUET, *op. cit.*, 3 ss.

¹⁷ Questa specifica clausola di coscienza prevista per l'IVG si aggiunge alla clausola di coscienza generale per qualsiasi atto di natura medica prevista all'art. R4127-47 del *Code de la santé publique*. L'articolo, infatti, prevede che, al di fuori dei casi di urgenza o qualora si venisse meno al dovere di umanità, il medico ha il diritto di

La tipologia di requisiti previsti e l'impostazione generale adottata dal Legislatore francese nella legalizzazione dell'aborto delineavano, dunque, un modello di disciplina fondato su un approccio normativo lontano dal riconoscere in capo alle donne la libertà di potersi pienamente autodeterminare dal punto di vista procreativo, pur nel pieno rispetto della tutela degli altri interessi in gioco. Infatti, nonostante la depenalizzazione e la regolamentazione di tali pratiche rappresentassero passi fondamentali per il processo di emancipazione femminile soprattutto in questa dimensione, nell'assetto originale della *loi Veil* l'aborto veniva ancora concepito come un atto dal forte disvalore sociale, in cui le donne dovevano essere guidate e possibilmente dissuase nel compimento di tale decisione¹⁸ e la cui realizzazione trovava giustificazione solo nella necessità di tutelare la salute delle donne¹⁹. In questo senso, la disciplina delineata collocava la donna in una posizione di vulnerabilità nelle proprie decisioni procreative, subordinandone la libertà di scegliere se interrompere o meno la gravidanza ad altri interessi anche esterni alla dinamica di bilanciamento che contraddistingue questa materia. Questo aspetto era reso evidente da un ulteriore elemento caratterizzante l'approccio normativo della *loi Veil*. Essa, infatti, venne adottata come una legge sperimentale, destinata a restare in vigore solo per cinque anni e al termine dei quali sarebbe stato analizzato l'impatto demografico della sua applicazione²⁰, dimostrando, ancora una volta, l'importanza di ricondurre la donna alla sua funzione procreativa anche nella prospettiva di tutelare l'interesse della nazione²¹.

rifiutare di fornire assistenza medica per motivi di natura professionale o personale, senza dare specifiche motivazioni, con il solo obbligo di avvisare il paziente e di trasmettere le informazioni necessarie al medico che proseguirà lo svolgimento del trattamento terapeutico.

¹⁸ Nello specifico, tale approccio è testimoniato da alcuni requisiti fissati dalla *loi Veil* per l'accesso all'aborto, come la sussistenza di uno stato di necessità in capo alla donna per giustificare la richiesta di IVG, lo svolgimento di un colloquio psicosociale con il solo fine di dissuadere la donna dal proprio intento e illustrarle gli strumenti previsti per consentirle di portare a termine la gravidanza e la previsione di una pausa di riflessione di una settimana per poter acconsentire allo svolgimento delle pratiche abortive. Questi elementi, infatti, contribuiscono a portare avanti un approccio normativo che interpreta l'aborto come un dramma, un'azione moralmente discutibile e che vede la donna come un soggetto debole e infantilizzato da guidare nelle sue scelte, anche quelle di natura strettamente personale. Sul punto M. MATHIEU, *op. cit.*, 343 ss.; A.M. DEVREUX, *De la dissuasion à la normalisation. Le rôle des conseillères dans l'entretien pré-IVG*, in *La Revue française de sociologie*, 3, 1982, 455-471; L. MARGUET, *op. cit.*, 8 ss.; S. DIVAY, *L'avortement: une déviance légale*, in *Déviance et société*, 2, 2004, 195-209.

¹⁹ La centralità della tutela della salute nella disciplina dettata dalla *loi Veil* è stata ribadita anche dal *Conseil constitutionnel* nella *décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975*. Il *Conseil*, nel dichiarare conforme a Costituzione la *loi Veil*, sottolineò come la necessità di tutelare la salute della donna consentiva una «*dérogation légale*» al principio previsto all'art.1 della *loi Veil* sulla tutela dell'essere umano dall'inizio della sua vita. Nonostante, come si è già avuto modo di evidenziare, la medicalizzazione dell'aborto fu un aspetto aspramente criticato dai movimenti femministi più radicali, la legalizzazione dell'IVG sulla base della tutela del diritto alla salute non rappresenta un *unicum* francese. Anche in Italia, ad esempio, prima nella sentenza 27/1975 della Corte costituzionale e poi nella legge 194/1978, la disciplina dell'aborto trova fondamento nella necessità di tutelare la salute della donna, seppure con un'ampia accezione, tale da ricomprendervi una pluralità di motivi che consentono alle donne italiane di abortire legalmente. Sul ruolo svolto dal diritto all'autodeterminazione e dal diritto alla salute nel determinare la disciplina in materia di IVG si veda C. CASONATO, *Il Principio di autodeterminazione. Una modellistica per inizio e fine vita*, in *Osservatorio costituzionale*, 1, 2022, 51 ss.

²⁰ La *loi Veil*, infatti, stabiliva che ogni aborto realizzato dovesse essere registrato con la redazione di un modulo medico e di un modulo attestante lo stato civile, da inviare rispettivamente all'*Institut national de la santé et de la recherche médicale* e all'*Institut national d'études démographiques* per esaminare le conseguenze sanitarie

3. La disciplina dell'aborto in Francia. L'evoluzione della *loi Veil* e la garanzia di un più ampio accesso all'interruzione volontaria di gravidanza

Tuttavia, la disciplina francese dell'interruzione volontaria di gravidanza non rimase a lungo ancorata all'approccio normativo fino a qui descritto. Dopo essere stata confermata nel 1979 e definitivamente entrata a far parte del *Code de la santé publique*²², la *loi Veil* ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, tali da cambiare il modello di disciplina originariamente adottato dall'ordinamento francese.

Se già nel 1982, con la *loi Roudy*, venne realizzato un primo importante intervento sulla disciplina dell'IVG, prevedendo la rimborsabilità delle spese mediche sostenute per la realizzazione dell'aborto²³, le modifiche più importanti furono però realizzate nel 2001. La *loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001* ha portato numerose novità all'interno della disciplina francese dell'IVG, andando a mitigare alcuni tra gli elementi più restrittivi previsti dalla *loi Veil*. Innanzitutto, la legge del 2001 ha ampliato il termine per la realizzazione dell'aborto, passando da dieci a dodici settimane, e ha reso facoltativo lo svolgimento del colloquio psico-sociale prodromico al rilascio del consenso all'interruzione volontaria di gravidanza. Poi, la *loi n° 2001-588* ha stabilito che l'accesso all'aborto debba essere garantito, in modo gratuito e anonimo, anche alle donne straniere, che per le minori sia prevista una deroga alla regola del consenso degli esercenti la potestà genitoriale qualora lo stesso possa considerarsi controproducente²⁴ e che l'aborto possa essere realizzato anche in studi medici e cliniche convenzionate diverse dalle strutture ospedaliere²⁵. Oltre a ciò, la legge in esame è intervenuta su due ulteriori

legate allo svolgimento delle interruzioni volontarie di gravidanza e per valutare l'impatto demografico della legge. Sul punto cfr. M. MATHIEU, *op. cit.*, 344-345.

²¹ Questo aspetto è sottolineato in L. MARGUET, *op. cit.*, 8. In questo modo, l'interesse della nazione alla procreazione diventava necessariamente uno degli interessi in gioco nel bilanciamento realizzato dalla *loi Veil*, evidenziando nell'assetto normativo adottato una prospettiva di tutela diversa da quella della protezione della vita prenatale.

²² Nello specifico, il definitivo ingresso della disciplina dell'aborto all'interno del *Code de la santé publique* avvenne con la *Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979*, detta anche *loi Pelletier*.

²³ Infatti, prima della *loi Roudy* l'interruzione volontaria di gravidanza non rientrava tra le prestazioni sanitarie rimborsabili all'interno del sistema di previdenza sociale francese, a differenza di quanto previsto per i contraccettivi. Tuttavia, è opportuno ricordare che la copertura economica totale delle procedure abortive arrivò solo nel 2013 con l'adozione della *loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012*. Sul punto cfr. M. MATHIEU, *op. cit.*, 345 ss.

²⁴ Per quanto riguarda la disciplina dell'aborto per le donne straniere e per le minorenni, pare corretto ricordare che la *loi Veil* adottava un approccio più restrittivo anche in riferimento a queste specifiche situazioni. La legge del 1975 consentiva l'accesso all'IVG alle donne straniere solo nel caso in cui queste fossero state in grado di dimostrare di essere regolarmente residenti in Francia da tre mesi, mentre le minorenni potevano abortire legalmente solo previo consenso degli esercenti la potestà genitoriale o del tutore legale. Per quanto riguarda la disciplina dell'accesso all'IVG per le minorenni e i problemi che ancora si pongono in termini prevenzione e contraccezione cfr. M. MOISY, *Les IVG chez les mineures: une prise en charge satisfaisante mais une prévention insuffisante*, in *Revue française des affaires sociales*, 1, 2011, 162-198.

²⁵ In generale, per una ricostruzione delle novità normative introdotte dalla *loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001* si veda L. MARGUET, *op. cit.*, 13 ss. È interessante osservare come in questo contributo l'autrice ribadisca l'importanza della legge del 2001 nel determinare un vero e proprio mutamento di paradigma nella disciplina dell'aborto in Francia. Per quanto riguarda poi il ruolo svolto da centri medici e cliniche private nel colmare le carenze nell'accesso all'IVG nel contesto del servizio pubblico nazionale francese cfr. M. COLLET, *Un panorama*



aspetti, volti a migliorare la consapevolezza delle persone in materia di aborto e di autodeterminazione riproduttiva. In primo luogo, ha previsto l'obbligo di realizzare specifici percorsi di educazione sessuale all'interno delle scuole, così da garantire un'adeguata informazione in tema di contraccezione e di interruzione volontaria di gravidanza tra la popolazione²⁶. In secondo luogo, la legge del 2001 ha rafforzato un peculiare strumento di tutela per le donne che decidano di interrompere la gravidanza, introdotto nell'ordinamento francese già dal 1993: il reato di ostacolo all'aborto²⁷. In particolare, la *loi n° 2001-588* ha definito con più precisione e ampliato le condotte ascrivibili alla fattispecie di reato, ricomprendendovi sia le attività volte ad impedire alle donne l'accesso alle strutture cliniche, sia le pressioni morali e psicologiche, le minacce o gli atti intimidatori rivolti alle donne che vogliono sottoporsi ad un'interruzione volontaria di gravidanza, ai loro cari e ai medici e ai professionisti sanitari impiegati nella realizzazione dell'IVG²⁸. Questa fattispecie di reato, poi, è stata ulteriormente ampliata negli anni, facendovi rientrare anche le condotte orientate a ostacolare l'informazione anche online sull'aborto e cercando così di contrastare la pervasiva disinformazione diffusa soprattutto in internet su questo tema²⁹.

Dopo le importanti riforme del 2001, il Legislatore francese ha continuato ad intervenire in tema di IVG, allontanandone la disciplina dal modello di stampo paternalista che aveva creato l'entrata in vigore della *loi Veil*. Così, nel 2010 è stato introdotto per i medici e per i professionisti sanitari obiettori l'obbligo di comunicare subito alle donne la propria scelta di coscienza e di indicare il nome di un o

de l'offre en matière de prise en charge des IVG: caractéristiques, évolutions et apport de la médecine de ville, in *Revue française des affaires sociales*, 1, 2011, 86-115.

²⁶ In C. AUBIN, *Vue de l'IGAS... une mise en perspective au regard des politiques publiques*, in *Revue française des affaires sociales*, 1, 2011, 199-212, l'autrice sottolinea come la norma sull'introduzione di percorsi di educazione sessuale all'interno delle scuole francesi sia sempre rimasta inattuata, privando, quindi, le giovani donne di strumenti adeguati ad evitare una gravidanza non voluta.

²⁷ Infatti, il *délit d'entrave à l'IVG* era già stato introdotto dalla *loi n° 93-121 du 27 janvier 1993*, con cui lo Stato francese assumeva per la prima volta una posizione garantista in riferimento al diritto all'aborto, introducendo una sanzione di tipo penale per coloro che avessero cercato di ostacolare la libera scelta della donna. A questo proposito si veda L. MARGUET, *op. cit.*, 10 ss.

²⁸ Questo quanto previsto dall'art. 17 della *loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001*.

²⁹ Nello specifico, in HAUT CONSEIL À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (HCE), *Rapport relatif à l'accès à l'IVG. Volet 1: Information sur l'avortement sur Internet*, 2013, in https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce-rapport_ivg_et_internet_20130912_version_adoptee-3.pdf (ultima consultazione 18/01/2023), l'organo interpellato aveva evidenziato la presenza online di un crescente numero di siti anti-abortisti, tutti impegnati nella diffusione di informazioni false e errate in materia di IVG. Questo fenomeno sempre più diffuso ha, quindi, spinto il Legislatore francese a adottare, prima, la *loi n° 2014-873 du 4 août 2014* e, poi, la *loi n° 2017-347 du mars 2017*, ampliando definitivamente la fattispecie di *délit d'entrave à l'IVG* e ricomprendendovi anche le condotte di dissuasione e disinformazione online. A questo proposito cfr. M. MATHIEU, *op. cit.*, 34-347. In riferimento all'ampliamento delle condotte rientranti all'interno della fattispecie di reato descritta, il *Conseil constitutionnel* nella *decision n° 2017-747 DC du 16 mars 2017* ha espresso una riserva sull'interpretazione della nuova fattispecie di *délit d'entrave à l'IVG* online, stabilendo che questo reato possa ritenersi configurato solo quando sussistano due condizioni: che online vengano richieste informazioni e non semplici opinioni; che le informazioni riguardino le condizioni di realizzazione dell'IVG o le sue conseguenze e che le stesse siano fornite da una persona che ha o sostiene di avere competenze in tema di IVG (pt. 15). Altrimenti, tale disposizione potrebbe considerarsi confliggente con la libertà di manifestazione del pensiero.

una collega che possa realizzare l'interruzione di gravidanza richiesta³⁰. Nel 2014 è stato eliminato il requisito dello stato di necessità per accedere all'aborto, sottolineando come non siano necessarie ulteriori condizioni rispetto alla volontà espressa dalla per giustificare l'accesso all'IVG e facendo venire meno uno dei requisiti più paternalisti nell'approccio normativo implementato dalla *loi Veil*³¹. Infine, nel 2016 la *loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016* ha eliminato dalla disciplina francese il periodo di riflessione di una settimana tra la domanda di IVG e il relativo consenso scritto, prevedendo una pausa di riflessione di solo 48 ore³².

Gli interventi normativi realizzati hanno, quindi, contribuito significativamente a modificare l'approccio normativo originariamente adottato dalla *loi Veil* in materia di aborto. In particolare, le aperture realizzate verso una più attenta tutela degli interessi delle donne che vogliano interrompere la gravidanza sono elementi che allontanano il modello di disciplina francese da un approccio tendenzialmente paternalista, spingendo, invece, verso un orientamento normativo volto ad ampliare e ad agevolare l'accesso all'IVG. In questo modo, l'evoluzione normativa realizzata contribuisce a delineare per le donne, seppur nel rispetto del bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi in gioco, maggiori margini di autonomia e autodeterminazione nella disciplina dell'IVG. Tuttavia, anche in questo nuovo assetto normativo, che rappresenta un chiaro miglioramento rispetto all'impostazione originaria della *loi Veil*, permangono alcune criticità nel garantire una piena effettività del diritto all'aborto, le quali rischiano di indebolire la portata dei provvedimenti legislativi realizzati e a cui il Legislatore francese ha cercato di porre rimedio intervenendo nuovamente in questa materia.

4. La disciplina dell'aborto in Francia. L'introduzione della *loi n° 2022-295* per una maggiore effettività del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza

Come già anticipato, nonostante le modifiche legislative compiute e l'adozione di un nuovo approccio normativo volto ad ampliare e a semplificare l'accesso all'IVG, l'esercizio effettivo del diritto delle donne ad autodeterminarsi liberamente in merito alla scelta di interrompere la gravidanza presenta ancora alcune difficoltà all'interno dell'ordinamento francese.

Questo dato, che non rappresenta di certo un *unicum* ma che, al contrario, si pone pienamente in linea con quanto registrato anche in altri ordinamenti³³, si concretizza soprattutto in riferimento a due

³⁰ Tale obbligo è stato previsto dall'*Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010*. Tuttavia, come si avrà modo di analizzare nel prossimo paragrafo, l'introduzione della disposizione non è stata sufficiente negli anni a garantire un pieno accesso all'IVG a fronte dell'esercizio della clausola di coscienza da parte dei professionisti sanitari.

³¹ Così stabilito dalla già menzionata *loi n° 2014-873 du 4 août 2014*.

³² A questo proposito è opportuno ricordare che da quando, nel 2001, lo svolgimento del colloquio psicosociale è stato reso semplicemente facoltativo anche questo intervallo di riflessione deve ritenersi tale, essendo consequenziale allo svolgimento del colloquio già menzionato. Per una ricostruzione degli ulteriori interventi normativi in materia di aborto realizzati dopo il 2001, si veda M. MATHIEU, *op. cit.*, 348 ss.

³³ Tra gli ordinamenti che da anni registrano un significativo problema nel garantire l'effettività del diritto all'aborto rientra senza dubbio l'Italia. Nella recente Relazione del Ministro della Salute sull'attuazione della legge 194/1978, trasmessa al Parlamento nel giugno 2022, emerge come la percentuale di ginecologi obiettori su tutto il territorio italiano si attesti, mediamente, tra il 58,2% e il 76,9%, rendendo di fatto impossibile per molte donne il concreto esercizio del loro diritto all'IVG, se non a condizione di spostarsi dal proprio luogo di residenza. La criticità della situazione descritta era già stata evidenziata dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali,

specifici aspetti relativi all'interruzione volontaria di gravidanza: i termini previsti dalla legge per l'accesso all'aborto e l'esistenza di una doppia clausola di coscienza esercitabile da parte dei professionisti sanitari.

Per quanto riguarda il primo elemento, il *Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse*, elaborato dall'Assemblée Nationale nel settembre 2020³⁴, evidenzia come ogni anno tra le 3.000 e le 4.000 donne francesi non riescono ad avere accesso all'aborto entro il termine di dodici settimane previsto dalla legge. In conseguenza di ciò, coloro che vogliono interrompere la gravidanza, non potendo ricorrere all'aborto terapeutico, hanno due opzioni: o sottoporsi ad un'IVG clandestina oppure recarsi all'estero in ordinamenti, come Spagna e Paesi Bassi, in cui il termine per interrompere la gravidanza risulta più lungo³⁵. Come evidenziato dal rapporto parlamentare, una simile situazione comporta rischi e diseguglianze inaccettabili dal momento che solo le donne in grado di sostenere l'intera spesa dal punto di vista economico possono pensare di recarsi all'estero per abortire, lasciando invece a tutte le altre la sola opzione di interrompere la gravidanza in assenza delle condizioni di sicurezza sanitaria normalmente richieste³⁶.

Questa circostanza è resa ancora più problematica dal secondo elemento che contribuisce a ostacolare l'effettività del diritto all'IVG. Sempre secondo il *Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse*, l'esistenza di una doppia clausola di coscienza contribuisce a perpetrare l'idea che l'interruzione volontaria di gravidanza sia un atto medico diverso dagli altri,

che nella decisione *International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) v. Italy* rilevò una violazione dell'art. 11 della Carta Sociale Europea da parte dell'Italia in ragione della mancata garanzia dell'accesso all'IVG. Per un commento alla questione e alla decisione menzionata cfr. F. GALLO, *Interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di coscienza. Riflessioni ad un anno dalla decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa contro l'Italia*, in M. D'AMICO, B. LIBERALI (a cura di), *Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative e prospettive future*, Milano, 2016, 185-206. Su questi aspetti, si veda, in generale, M. D'AMICO, *La legge n. 194 del 1978 fra adeguamenti scientifici, obiezioni di coscienza e battaglie ideologiche*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2018, 91-110; E. ROSSI, *Obiettare è boicottare? L'ambiguità dell'obiezione di coscienza e i fini dell'ordinamento*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 2, 2019, 125-142; I. PELLIZZONE, *Obiezione di coscienza nella legge 194 del 1978: considerazioni di diritto costituzionali a quarant'anni dall'approvazione della legge n. 194 del 1978*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2018, 111-122.

³⁴ A questo proposito si veda M.N. BATTISTEL, C. MUSCHOTTI, *Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l'accès à l'interruption volontaire de grossesse*, 16 settembre 2020, in <http://bit.ly/3m1llre> (ultima consultazione 20/01/2023).

³⁵ Per quanto riguarda gli spostamenti transfrontalieri verso ordinamenti in cui i termini per l'accesso all'IVG sono più ampi rispetto a quanto stabilito dalla disciplina francese cfr. M. MATHIEU, *Avortements transfrontaliers. Des inégalités sociales face au travail procréatif*, Communication dans le cadre des Journées d'études du CSU, Session «Genre et travail», Monampteuil, 9 settembre 2021.

³⁶ In questo senso M.N. BATTISTEL, C. MUSCHOTTI, *op. cit.*, 60 ss. Alla luce dei profili evidenziati, il *Rapport d'information* raccomanda di allungare di due settimane i termini legali per la realizzazione dell'IVG in Francia, in modo tale da evitare che le donne si trovino costrette ad abortire clandestinamente o a recarsi all'estero per interrompere la gravidanza. A tal proposito, è poi opportuno sottolineare che anche l'OMS ha più volte ribadito la necessità che i limiti previsti dai diversi ordinamenti giuridici per la realizzazione dell'IVG non diventino tali da impedire la realizzazione di aborti in condizioni di sicurezza per le donne. Sul punto cfr. WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Abortion care guideline*, 2022, in <https://bit.ly/3xO3ufw> (ultima consultazione 21/01/2023).

semplicemente tollerato all'interno del sistema sanitario e non considerato quale logica conseguenza dell'attribuzione di un diritto in capo alla donna³⁷. In questa prospettiva, la sussistenza di una doppia clausola di coscienza in tema di IVG, da un lato, sta portando i capi reparto contrari all'aborto a stanziare un quantitativo minimo di risorse per lo svolgimento di questa pratica medica e, dall'altro lato, sta incentivando i medici ad azionare la suddetta clausola solo dopo un certo numero di settimane, rifiutando di realizzare l'interruzione volontaria di gravidanza una volta che sia stato superato un determinato numero di settimane³⁸. E ciò con la conseguenza di rendere più difficile, se non addirittura di impedire, l'esercizio del diritto all'IVG da parte delle donne francesi.

Oltre a questi due elementi, il rapporto parlamentare ne evidenzia un altro che incide sull'effettività dell'esercizio diritto all'IVG. I dati raccolti, infatti, dimostrano come il numero di professionisti sanitari disposti a realizzare aborti stia diminuendo nel corso degli anni, e ciò nonostante dal 2016 l'IVG possa essere realizzata anche dalle ostetriche, a causa della scarsa valorizzazione professionale e economica riconosciuta a tale pratica³⁹.

Le criticità evidenziate e la necessità di porvi rimedio hanno, quindi, spinto il Legislatore francese ad intervenire nuovamente in materia di IVG. Così, il 2 marzo 2022 è stata adottata la *loi n° 2022-295*, la quale si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela e l'esercizio del diritto all'aborto all'interno dell'ordinamento francese. Nello specifico, questo atto legislativo interviene proprio sugli aspetti che

³⁷ Così evidenziato in M.N. BATTISTEL, C. MUSCHOTTI, *op. cit.*, 55 ss. L'importanza di evitare che sia realizzata questa distinzione tra l'IVG e gli altri atti di natura medica viene ribadita anche in L. MARGUET, *La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement: un renforcement en demi-teinte*, in *La Revue des droits de l'homme*, 19 aprile 2022, 1-8. Come si è già avuto modo di osservare in relazione all'ordinamento italiano, l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte dei professionisti sanitari costituisce uno degli elementi che maggiormente incide sull'effettività del diritto all'aborto, laddove le alte percentuali di obiettori di coscienza siano tali da impedire alle donne di accedere a tale pratica. In generale sul tema dell'obiezione di coscienza in riferimento all'IVG e alle problematiche poste dall'esercizio di questo diritto in prospettiva comparata e sovranazionale cfr. C. PICIOCCHI, *Diritto e coscienza: circoscrivere per garantire, in nome del pluralismo*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2016, 115-130; I. DOMENICI, *Obiezione di coscienza e aborto: prospettive comparate*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2018, 19-31; D. PARIS, *Il diritto all'obiezione di coscienza all'aborto nel Regno Unito. Nota a Greater Glasgow Health Board v. Doogan and another [2014] UKSC 68*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2015, 199-207; B. LIBERALI, *Obiezione di coscienza nell'interruzione volontaria di gravidanza ancora a giudizio? Punti fermi e prospettive future*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2020, 347-357.

³⁸ Tali modalità di uso improprio della clausola di coscienza sono descritte in C. AUBIN, D. JOURDAIN MENNINGER, L. CHAMBAUD (INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES IGAS), *Evaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise en charge des interruptions volontaires des grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001*, ottobre 2009, in <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000047.pdf> (ultima consultazione 21/01/2023).

³⁹ Questo ulteriore aspetto problematico è sottolineato in M.N. BATTISTEL, C. MUSCHOTTI, *op. cit.*, 43 ss. In questo senso il *Rapport d'information* raccomanda di intervenire sulla criticità evidenziata aumentando, in primo luogo, le risorse economiche da dedicare alla realizzazione delle pratiche abortive, così da assicurare una corretta remunerazione ai professionisti sanitari che svolgano tale attività medica. In secondo luogo, il rapporto parlamentare raccomanda di ampliare il numero di soggetti abilitati allo svolgimento dell'interruzione volontaria di gravidanza, proponendo di includere le ostetriche tra il personale autorizzato a realizzare anche l'IVG chirurgica.

rendono più problematica l'effettività del diritto all'IVG⁴⁰. In tal senso, il Legislatore allunga il termine per l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, rendendo legittima la realizzazione dell'aborto fino alla quattordicesima settimana⁴¹; conferma la possibilità di ricorrere all'IVG terapeutica entro il termine di sette settimane⁴²; abilita le ostetriche a realizzare aborti strumentali fino alla dodicesima settimana⁴³ e rimuove il periodo di riflessione di due giorni previsto tra lo svolgimento del colloquio psico-sociale facoltativo e la realizzazione dell'IVG⁴⁴. Oltre a ciò, la *loi n°2022-295* prevede una sanzione per i farmacisti che si rifiutino di vendere i prodotti di contraccezione di emergenza⁴⁵, stabilisce la realizzazione di report indirizzati al Parlamento sull'efficacia dei nuovi strumenti introdotti⁴⁶ e impone alle aziende sanitarie regionali l'obbligo di pubblicare una lista dei professionisti e delle strutture che acconsentano alla realizzazione dell'IVG, al fine di agevolare le donne nella ricerca rapida di realtà disposte a realizzare l'atto medico richiesto⁴⁷. In riferimento a questa ultima modifica legislativa e all'obiettivo preposto, pare opportuno sottolineare che nel testo originale della proposta di legge presentata era stata inserita anche l'abolizione della clausola di coscienza specifica per l'IVG prevista dalla disciplina francese⁴⁸. Tuttavia, in assenza del sostegno governativo e a fronte della richiesta di parere al *Comité Consultatif National d'Éthique* (CCNE)⁴⁹, la modifica proposta non ha trovato accoglimento in sede di dibattito parlamentare, anche in ragione dell'opinione contraria espressa dal CCNE⁵⁰. In questo modo, l'ultimo compromesso realizzato con la *loi Veil* è rimasto in vigore, con il ri-

⁴⁰ Per un commento ai contenuti della legge analizzata L. MARGUET, *La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement: un renforcement en demi-teinte*, cit., 1 ss.

⁴¹ Art. 1, *loi n° 2022-295 du 2 mars 2022*. Sulla modifica dei termini descritta, bisogna ricordare come di fatto già prima dell'entrata in vigore della legge fosse stato previsto questo allungamento di due settimane per garantire l'accesso all'IVG anche durante il periodo di emergenza pandemica dovuta al Covid-19. Tale aspetto è evidenziato in M. MATHIEU, *L'avortement en France: du droit formel aux limites concrètes à l'autonomie des femmes*, cit., 351.

⁴² Art. 2, comma 2, *loi n° 2022-295 du 2 mars 2022*.

⁴³ Art. 2, comma 1, *loi n° 2022-295 du 2 mars 2022*.

⁴⁴ Art. 3, *loi n° 2022-295 du 2 mars 2022*.

⁴⁵ Art. 5, *loi n° 2022-295 du 2 mars 2022*.

⁴⁶ Art. 7, *loi n° 2022-295 du 2 mars 2022*.

⁴⁷ Art. 4, *loi n° 2022-295 du 2 mars 2022*.

⁴⁸ Questo era quanto previsto all'art. 2 della *Proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement*, del 25 agosto 2020. Dell'introduzione alla proposta di legge, i deputati proponenti evidenziano come la presenza della doppia clausola di coscienza continui a limitare l'effettività del diritto all'aborto, ponendo le donne francesi in situazioni pericolose per la loro salute e sicurezza. Il testo della proposta di legge è disponibile al sito https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3292_proposition-loi.pdf (ultima consultazione 21/01/2023).

⁴⁹ Per un'analisi critica di questi due elementi cfr. L. MARGUET, *La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement: un renforcement en demi-teinte*, cit., 2 ss.

⁵⁰ In COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE (CCNE), *Opinion du CCNE sur l'allongement du délai d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse*, 8 dicembre 2020, in <https://www.ccne-ethique.fr/node/386> (ultima consultazione 21/01/2023), il CCNE si è opposto alla proposta di abolire la clausola di coscienza specifica in materia di IVG, ritenendo che l'aborto debba ancora considerarsi un atto medico diverso dagli altri, in cui è necessario trovare una soluzione di compromesso tra gli interessi della donna, del feto e dei professionisti sanitari chiamati a compiere questo atto. Oltre a ciò, il CCNE sottolinea come la natura regolamentare della clausola di coscienza generale renda questo strumento idoneo a garantire la tutela degli interessi indicati nel contesto dell'IVG, in quanto la clausola potrebbe essere abolita azionando un processo di revisione più semplice di quel-

schio che la presenza della doppia clausola di coscienza possa continuare ad essere uno strumento limitativo dell'effettivo esercizio del diritto all'aborto da parte delle donne francesi⁵¹.

Nonostante la mancanza di questo ulteriore passo verso la definizione di un pieno riconoscimento e di una completa valorizzazione del diritto all'aborto, non sussiste alcun dubbio che questo nuovo intervento legislativo vada nella direzione di affermare definitivamente il passaggio della Francia ad un approccio normativo in tema di aborto orientato a sostenere e a potenziare la tutela e l'esercizio del diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza. Le ultime modifiche realizzate dimostrano, infatti, il chiaro intento legislativo, dopo un'attenta valutazione della loro tenuta dal punto di vista scientifico, etico o giuridico⁵², di rimuovere e di mitigare tutti gli elementi che di fatto negli anni hanno ostacolato le donne nell'autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte procreative, mettendone anche a rischio la salute. E questo aspetto assume particolare importanza se si considera che tale scelta del Legislatore francese si contrappone alla recente tendenza normativa che vede, anche negli ordinamenti più aperti e garantisti in tema di IVG, un significativo aumento nel numero di adempimenti richiesti per poter legittimamente abortire. Tuttavia, occorre chiedersi se tale approccio normativo sia destinato a rimanere tale, aprendo, magari, la strada a nuovi strumenti per garantire effettività nell'esercizio del diritto all'aborto, o se invece anche all'interno di una disciplina come quella descritta ci sia il rischio che forti spinte restrittive tornino a prevalere, soprattutto in assenza di adeguate garanzie costituzionali volte a blindare l'esistenza di questo diritto.

5. Il ruolo del costituzionalismo contemporaneo nella tutela del diritto all'aborto. Spunti di riflessione alla luce della *proposition de loi constitutionnelle n° 293* e della sentenza *Dobbs v. Jackson*

Gli interrogativi sulla necessità di tutelare in modo più stringente ed efficace dal punto di vista costituzionale un diritto come quello all'aborto hanno assunto ancora più importanza alla luce di quanto

lo legislativo. Infine, il Comitato sostiene che l'assenza della suddetta clausola può comportare un ulteriore riduzione nel numero di professionisti intenzionati a lavorare in ambito ostetrico e ginecologico.

⁵¹ La natura compromissoria della clausola di coscienza specifica in materia di aborto, oltre ad essere stata evidenziata nel parere del CCNE del 2020, era già stata riconosciuta dal *Conseil constitutionnel* nella *décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001*, laddove il *Conseil* aveva ribadito la conformità a Costituzione della disposizione in quanto espressione del bilanciamento tra la necessità di tutelare la salute della donna e il bisogno di assicurare protezione anche alla libertà di coscienza dei professionisti sanitari (pt. 13). In riferimento alla scelta di non abolire la doppia clausola di coscienza e alle possibili conseguenze di tale decisione cfr. L. MARGUET, *La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement: un renforcement en demi-teinte*, cit., 5-6. A questo proposito è opportuno ricordare che l'eliminazione della clausola di coscienza specifica in materia di IVG non avrebbe lasciato privi di tutela i professionisti sanitari nell'esercizio della loro libertà di coscienza, dal momento che sarebbe rimasta in vigore la clausola di coscienza generale azionabile da tutti i professionisti sanitari.

⁵² In questo senso, appare significativo ricordare che nel parere espresso dal CCNE il Comitato ha affermato che non sussistono motivi di natura etica o scientifica tali da impedire un allungamento dei termini legali per realizzare l'IVG, consentendo così al Parlamento di procedere in tal senso. Infatti, pur rendendosi necessaria una diversa tecnica abortiva, ritardare di due settimane i termini previsti non comporta alcun rischio sanitario per la salute della donna. In COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE (CCNE), *op. cit.*, in <https://www.ccne-ethique.fr/node/386> (ultima consultazione 21/01/2023).

accaduto negli Stati Uniti nel giugno 2022. Nonostante l'*overruling* di *Roe v. Wade* fosse un evento atteso alla luce sia del contenuto delle più recenti decisioni della Corte Suprema in materia di aborto, sia della nuova composizione della stessa⁵³, la sentenza *Dobbs v. Jackson* ha avuto un fortissimo impatto nel contesto giuridico, politico e sociale non solo statunitense, ma anche internazionale, mostrando in modo significativo la fragilità del diritto all'aborto nel contesto del costituzionalismo contemporaneo. Questo fatto ha, quindi, riaperto l'attenzione di numerosi ordinamenti sulla necessità di presidiare e di garantire adeguatamente la protezione di un diritto, che rappresenta non solo lo strumento per consentire alle donne di autodeterminarsi dal punto di vista riproduttivo, ma anche il mezzo per assicurare una piena e uguale partecipazione delle donne alla vita politica, economica e sociale dello Stato⁵⁴.

In questo contesto, la soluzione adottata dall'ordinamento francese per evitare il ritorno di istanze proibizioniste in riferimento all'IVG risulta particolarmente interessante per la sua unicità. Il 7 ottobre 2022 un gruppo di deputati ha depositato la *Proposition de loi constitutionnelle n° 293 visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception*, volta a modificare il contenuto della Costituzione francese. La proposta di legge costituzionale, già approvata in prima lettura dall'*Assemblée Nationale* e dal Senato con significative modifiche e una proposta di emendamento⁵⁵, si propone di modificare il titolo VIII della Costituzione, introducendo il diritto fondamentale all'interruzione volontaria di gravidanza⁵⁶. L'obiettivo perseguito da tale propo-

⁵³ Per quanto concerne questi due elementi e il loro ruolo nel percorso che ha portato alla sentenza *Dobbs v. Jackson* cfr. in L. BUSATTA, *Quanto vincola un precedente? La Corte Suprema degli Stati Uniti torna sull'aborto*, cit., 4453 ss.; E. GRANDE, *op. cit.*, 73-87; S. MANCINI, *False science and misogyny: Trump's assault on reproductive rights*, in *DPCE online*, 1, 2021, 1087-1104; L. FABIANO, *op. cit.*, 5-66.

⁵⁴ Questa era stata una delle ragioni che nel *leading case Planned Parenthood v. Casey* aveva spinto la Corte Suprema ad affermare che l'*overruling* di *Roe v. Wade* avrebbe inciso negativamente sulla tutela dei diritti delle donne. In *Planned Parenthood v. Casey*, 505 U.S. 833 (1992), 855-856.

⁵⁵ Nel testo della proposta di legge costituzionale, approvato dall'*Assemblée Nationale* il 24 novembre 2022, è stato espunto il diritto alla contraccezione, come invece previsto nella versione originale della proposta di riforma costituzionale. A tal proposito, appare opportuno sottolineare come nei mesi precedenti fossero state presentate altre proposte di legge costituzionale su questo tema, le quali, però, erano state tutte rigettate anche per le previsioni legate alla contraccezione. Il 1 febbraio 2023, dopo una lunga discussione sul testo approvato dall'*Assemblée Nationale*, il Senato ha approvato la proposta di emendamento alla proposta di legge costituzionale in materia di IVG, consentendo un passo in avanti nel processo di approvazione e di entrata in vigore della legge costituzionale in esame. Sul punto cfr. *Proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse*, 2 febbraio 2023, in <https://www.vie-publique.fr/loi/287299-proposition-de-loi-droit-ivg-dans-la-constitution> (ultima consultazione 17/02/2023).

⁵⁶ La proposta di legge costituzionale nella sua versione originaria prevedeva di introdurre nel titolo VIII della Costituzione francese l'art. 66-2, il quale dovrebbe stabilire: «*Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La Loi garantit à toute personne qui en fait demande l'accès libre et effectif à ces droits*». In seguito all'approvazione da parte dell'*Assemblée Nationale*, il testo del nuovo art. 66-2 della Costituzione è stato modificato, prevedendo «*La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption de grossesse*». E dopo l'ulteriore fase di lettura e approvazione della proposta di legge costituzionale da parte del Senato, i senatori e le senatrici francesi hanno proposto di modificare il nuovo art. 66-2 della Costituzione come segue: «*La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse*». I documenti relativi all'iter di approvazione parlamentare della presente proposta di legge costituzionali sono disponibili al sito <https://bit.ly/3XWjAhs> (ultima consultazione 17/02/2023).

sta di modifica della Costituzione si sostanzia, dunque, nella volontà di ricondurre formalmente nell'alveo della tutela costituzionale il diritto all'aborto, garantendone l'esistenza di fronte alla possibilità che anche in Francia possa realizzarsi una situazione simile a quella statunitense e di altri ordinamenti europei⁵⁷.

In attesa di vedere se la proposta di riforma costituzionale descritta riuscirà a diventare realtà, appare opportuno svolgere alcune riflessioni iniziali sul ruolo attribuito al costituzionalismo contemporaneo dalla soluzione francese, soprattutto alla luce di quanto invece espresso all'interno della sentenza *Dobbs v. Jackson*.

Indubbiamente la proposta francese di modifica della Costituzione per introdurre formalmente un diritto costituzionale all'aborto rappresenta un *unicum* del panorama costituzionale contemporaneo, in quanto non esistono Costituzioni al cui interno sia esplicitamente previsto il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Tuttavia, la scelta di intervenire in tal senso, in un contesto politico e giuridico in cui il diritto all'aborto non sembrerebbe sottoposto a pressioni e a minacce insostenibili⁵⁸, non pare possa giustificarsi solo in riferimento alla volontà di evitare quanto accaduto negli Stati Uniti. La sentenza *Dobbs v. Jackson* nasce, infatti, da un contesto giuridico e politico diverso da quello francese, in cui, nella lettura data dalla Corte Suprema, il ruolo del costituzionalismo in questo tema deve rivolgersi alla tutela di altri interessi. Esso, secondo l'opinione di maggioranza della Corte, deve intervenire al fine riportare al decisore politico il potere di disciplinare l'esistenza o meno di un diritto all'aborto, ponendo così fine al *judicial activism* costituzionale che per anni aveva privato il potere legislativo della discrezionalità di regolare la materia secondo la volontà dei propri rappresentati⁵⁹.

Ora, una simile condizione non sembra configurarsi in Francia, dove la disciplina dell'IVG e dei diritti ad essa riconducibili ha sempre rappresentato il frutto del dibattito parlamentare, garantendo la rappresentatività della volontà dei cittadini francesi nella regolamentazione giuridica di questa materia. Tuttavia, la scelta di procedere ad un riconoscimento formale del diritto all'aborto all'interno della Costituzione può avere un altro significato, soprattutto per quanto riguarda il ruolo del costituzionalismo contemporaneo in questa dimensione. Pur riconoscendo come una simile modifica della Costituzione metterebbe al riparo da qualsiasi critica futura sul fondamento costituzionale del diritto all'aborto⁶⁰, l'inserimento di questo diritto all'interno della Costituzione francese potrebbe rappre-

⁵⁷ Questo quanto ribadito nel testo introduttivo alla proposta di legge costituzionale presentata dai deputati e dalle deputate francesi. Il testo della proposta di legge e della sua introduzione sono disponibili al sito https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/116b0293_proposition-loi (ultima consultazione 22/01/2023).

⁵⁸ Tale aspetto è ribadito in S. HENNETTE-VAUCHEZ, D. ROMAN, S. SALMA, *Pourquoi et comment constitutionnaliser le droit à l'avortement*, in *La Revue des droits de l'homme*, 7 luglio 2022, 1 ss. In questo contributo, gli autori sottolineano come la scelta di proporre una modifica della Costituzione francese al fine di iscriverci il diritto all'aborto sia stata criticata dalla dottrina costituzionalistica francese, in quanto ritenuto un intervento inutile in assenza di un dibattito tale da mettere a rischio tale diritto delle donne.

⁵⁹ Per un commento alle motivazioni espresse dalla Corte Suprema nella sua decisione si veda, *ex multis*, S. PENASA, *op. cit.*, 1609-1617; E. GRANDE, *op. cit.*, 73-87; A. DI MARTINO, *op. cit.*, 17 ss.; L. FABIANO, *op. cit.*, 5-66; G. SORRENTI, *op. cit.*, 610-614

⁶⁰ Tra le motivazioni utilizzate dalla Corte Suprema nel dichiarare l'inesistenza di una tutela del diritto all'aborto all'interno della Costituzione statunitense rientrano proprio l'assenza della previsione di un tale diritto, e di un diritto alla privacy inteso in tal senso, all'interno del testo della stessa Costituzione e la mancanza di una tradizione giuridica volta a tutelare questo diritto ai temi dell'entrata in vigore della Legge suprema degli USA. Sul

sentare il perfetto e definitivo coronamento della scelta di adottare un approccio normativo promozionale in tema di IVG. Tale intervento normativo, oltre all'importante valore simbolico, avrebbe il potere di assicurare il massimo livello di tutela costituzionale al diritto all'aborto, dal momento che la garanzia di un accesso libero ed effettivo allo stesso diventerebbe il parametro attraverso cui valutare la legittimità costituzionale degli interventi costituzionali in materia, offrendo così alle donne francesi la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto ad autodeterminarsi liberamente nelle proprie decisioni procreative.

Sulla scia della consapevolezza che «*ces droits ne sont jamais définitivement acquis*»⁶¹, la *proposition de loi constitutionnelle n° 293* ha, quindi, il merito di richiamare il costituzionalismo contemporaneo al suo ruolo tradizionale, garantendo una corretta limitazione dei poteri al fine di tutelare il diritto fondamentale della donna ad esercitare pienamente la propria volontà in tema di aborto⁶², in un'epoca in cui l'attenzione verso i diritti delle donne in questo contesto non sembrano più così scontati, e con la speranza che una simile azione possa ricordare l'importanza di realizzare una piena parità tra uomini e donne nel godimento dei diritti e delle libertà tutelate dallo Stato costituzionale⁶³.

punto cfr. S. PENASA, *op. cit.*, 1610 ss. Per quanto concerne, invece, la teoria della concezione originalista della Costituzione USA si veda, *ex multis*, L.P. VANNONI, *La Corte Suprema tra polarizzazione politica e interpretazione costituzionale: alla ricerca di un nuovo equilibrio?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2021, 499-508; G. ROMEO, *The Supreme Court's debate on constitutional interpretation under Trump presidency*, in *DPCE online*, 1, 2021, 973-988.

⁶¹ La citazione utilizzata è tratta da S. DE BEAUVOIR, *Le Deuxième Sexe*, Parigi, 1949.

⁶² In generale, sulla funzione del costituzionalismo contemporaneo si veda, *ex multis*, M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Bari – Roma, 2009.

⁶³ L'importanza della riforma costituzionale proposta per il raggiungimento di tale obiettivo è evidenziata in S. HENNETTE-VAUCHEZ, D. ROMAN, S. SALMA, *op. cit.*, 1 ss.